



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 7 luglio 2008 n.7

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.45 adottata nella seduta del 12 giugno 2008;
Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e l'articolo 13 della Legge
Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:*

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL DECRETO 30 MAGGIO 2006 N. 78
“MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE RISORSE DI CUI ALL'ARTICOLO 34 DELLA
LEGGE 13 DICEMBRE 2005 N. 179” E DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE**

Art. 1

1. La Commissione di Valutazione è istituita a norma dell'articolo 4 del Decreto n.78/2006; è convocata dal Coordinatore che, sentito l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio che esercita anche le funzioni di segreteria della Commissione, ne fissa l'ordine del giorno.
2. La convocazione, con atto scritto o tramite posta elettronica, di norma viene effettuata con il preavviso di almeno cinque giorni.

Art. 2

1. La Commissione assume le decisioni con votazione di tutti i presenti in base al criterio della maggioranza relativa.
2. L'Ufficio di Segreteria cura la verbalizzazione e l'esecuzione delle decisioni.

Art. 3

1. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio:
 - a) protocolla ed istruisce le istanze e, adottando la normale diligenza, può richiedere il completamento della documentazione in caso di carenza;
 - b) predispone le pratiche per l'esame della Commissione corredandole della propria valutazione sulla congruità dei progetti, dei finanziamenti e/o incentivi richiesti;
 - c) attua le deliberazioni.
2. Su disposizione del Coordinatore la documentazione istruttoria delle pratiche potrà essere trasmessa all'Istituto di Credito prescelto per l'erogazione del finanziamento.

Art. 4

1. La sottoscrizione della domanda di accesso alle risorse previste annualmente dalla Legge di Bilancio ai fini della promozione per il comparto turistico e commerciale di cui al Decreto n. 78/2006 e successive modifiche, rappresenta un impegno unilaterale del richiedente che ne assume la piena responsabilità civile e penale.

2. La domanda, indirizzata alla Commissione di Valutazione, è presentata all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio e contiene le linee del piano economico, finanziario e delle risorse umane necessarie per l'intervento di riqualificazione, valorizzazione e miglioramento dell'attività.
3. Il progetto è dettagliato in rapporto all'importanza dell'investimento e, in particolare, deve specificare gli obiettivi, i tempi e le modalità degli investimenti e del loro rientro.
4. La richiesta di accesso al credito è autocertificata e/o corredata della documentazione che l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ritiene necessaria anche in relazione al volume dell'investimento.
5. Il richiedente dovrà attestare la piena rispondenza degli interventi alle normative urbanistiche generali e particolari ed a quella della sicurezza e indicare il ruolo del proprietario dell'immobile qualora si tratti di un soggetto differente.
6. La domanda deve inoltre indicare se il soggetto richiedente ha usufruito in passato di altri interventi pubblici e attestare la normalità dei rapporti tributari e contributivi.
7. Su proposta dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, la Commissione potrà predisporre uno schema di domanda.
8. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio controllerà il rispetto degli impegni riferendo periodicamente alla Commissione.
9. Il mancato rispetto, in tutto o in parte, degli impegni assunti o dei suoi atti di adeguamento, comporta la decadenza e la revoca del finanziamento, la restituzione del capitale, degli interessi sovvenzionati sino a tale data e l'applicazione di eventuali penalità previste dalla legge.
10. Qualora l'ammontare del finanziamento autorizzato superi i 100.000,00 € in caso di revoca o decadenza, l'Istituto di credito erogante è tenuto a rifondere all'Ecc.ma Camera la quota di interessi passivi pagata dallo Stato rivalendosi sul beneficiario per il recupero del capitale e degli interessi.
11. La Commissione di Valutazione, delibera in tal senso alla luce dei riferimenti dell'Ufficio e di eventuali osservazioni del soggetto inadempiente.

Art. 5

1. Le decisioni della Commissione, a cura dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, sono trasmesse al soggetto interessato, all'Istituto di credito erogante ed alla Direzione della Finanza Pubblica.
2. L'Istituto di Credito convenzionato per l'erogazione dei prestiti agevolati produrrà eventuale impegnativa in relazione alla specifica domanda e al piano di ammortamento del finanziamento richiesto.

Art.6

1. Successivamente all'impegnativa da parte dell'Istituto di Credito erogante e verificato da parte della Segreteria della Commissione, eventualmente coadiuvata da tecnici di altri uffici della Pubblica Amministrazione, l'avvio delle opere per la realizzazione del progetto ed il completamento della documentazione inerente il progetto stesso, la Segreteria medesima provvederà a far pervenire al richiedente, all'Istituto di Credito interessato ed alla Direzione della Finanza Pubblica l'autorizzazione del Coordinatore della Commissione per l'erogazione del prestito.
2. L'Istituto di credito erogante comunicherà alla Segreteria della Commissione ed alla Direzione della Finanza Pubblica, almeno due giorni prima della realizzazione delle operazioni bancarie e/o di rientro delle somme in relazione alle quali è stato concesso il credito agevolato, i contratti di finanziamento e le operazioni convenute.

Art.7

1. Sarà compito dell'Ufficio Industria Artigianato e Commercio controllare la regolarità delle erogazioni e/o contribuzioni e dei piani di rientro. In caso di difformità sarà data tempestiva comunicazione alla Commissione che adotterà le iniziative del caso.

2. Ogni eventuale irregolarità che venga riscontrata dovrà comunque essere oggetto di segnalazione all'Ufficio Industria Artigianato e Commercio.
3. Gli Istituti di credito dovranno segnalare immediatamente all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ed alla Direzione della Finanza Pubblica ogni irregolarità connessa all'esecuzione dei piani di rientro concordati.
4. Gli stessi Istituti, ai fini dell'emissione a loro favore delle liquidazioni di spesa relative agli oneri a carico dello Stato, secondo le modalità di cui al Decreto n.78/2006 e ad ogni scadenza delle rate di credito, trasmetteranno all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ed alla Direzione della Finanza Pubblica la documentazione necessaria.

Art. 8

1. La Commissione di Valutazione ha facoltà di svolgere tutte le verifiche che riterrà necessarie per constatare l'esatto e puntuale svolgimento delle operazioni e delle attività conseguenti alle disposizioni vigenti.
2. L'accertamento e la contestazione di eventuali inadempienze che non siano eliminate in un ragionevole periodo di tempo, che dovrà essere indicato dal Coordinatore, daranno luogo alle procedure di revoca previste dal precedente articolo 4.
3. La procedura di revoca viene comunicata al soggetto beneficiario, all'Istituto di credito interessato, all'Avvocatura dello Stato alla Direzione della Finanza Pubblica e agli Uffici interessati.

Art. 9

1. E' abrogato il Regolamento 27 marzo 2007 n.3.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 7 luglio 2008/1707 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Rosa Zafferani – Federico Pedini Amati

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta